

# LA GOVERNANCE DEL PNRR – Assegno unico universale (Legge 1 Aprile 2021 n. 46)



PNRR

DOSSIER

## 1. La delega contenuta nella legge 1 Aprile 2021 n. 46

Con l'approvazione della legge 1 Aprile 2021, n. 46 *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*<sup>1</sup> il Parlamento ha incaricato il Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale<sup>2</sup>.

L'art. 1, comma 1 precisa che la finalità perseguita con l'istituzione dell'assegno unico è quella di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, con particolare attenzione a quella femminile. In particolare, l'assegno unico costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili. Il criterio di gradualità appare correlato all'esigenza di una più efficace e razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili. Risorse che derivano, in parte, dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure preesistenti.

I criteri e i principi direttivi generali per l'assegnazione del beneficio sono indicati al comma 2 dell'art. 1:

- a) l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge;
- b) l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
- c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;

---

<sup>1</sup> L'approvazione di tale legge ha concluso una vicenda parlamentare avviata con la presentazione alla Camera, in data 9 ottobre 2019 del disegno di legge **C.2155 e del successivo C.2249 (dell'11 novembre 2019), successivamente assorbiti dal disegno di legge C.687 presentato il 21 luglio 2020.**

<sup>2</sup> Detti decreti sono adottati su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro per le disabilità e sentita la Conferenza unificata.

- d) l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019), ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza;
- e) l'assegno unico non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
- f) l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, ovvero in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
- g) l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
- h) l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- i) al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, l'istituzione e il funzionamento del quale non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, per quanto è disposto dal comma 3, si applica la norma avente efficacia diretta, relativa all'obbligo, a carico dell'ufficiale dello stato civile, di informare le famiglie al momento della registrazione della nascita, le informazioni sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 - *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*. La lettera h) del comma 1, dell'art.1, include tra i criteri guida della c.d. *Carta della cittadinanza digitale* la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini, specificando la necessità di assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'INPS collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati.

L'art. 2 della legge n. 64/2001 previsa che i decreti legislativi in questione devono essere adottati nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- a) l'assegno è riconosciuto e corrisposto mensilmente per ciascun figlio minorene a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
- b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età. L'assegno può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b);
- d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
- e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
- f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
  - 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  - 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

- 3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- 4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
- g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure preesistenti.

Sul punto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1 precisa che i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati sub a), b), c) e d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle risorse disponibili<sup>4</sup>.

All'attuazione delle disposizioni di delega, secondo quanto predisposto dall'articolo 3 della normativa in esame, si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160<sup>5</sup>, nonché delle risorse rivenienti:

- a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:
  - 1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  - 2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

<sup>4</sup> Ciò al fine di garantirne le caratteristiche precipue di beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli, basato sul principio universalistico.

<sup>5</sup> LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*. L'articolo 1 comma 339 dispone quanto segue: "Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 [...]".

- 3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - 4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
- 1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - 2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Le disposizioni contenute nella L. n. 46/2021 sono applicabili, ai sensi dell'art. 4, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## 2. L'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, **l'assegno unico universale per i figli a carico** quale beneficio economico mensile che sarà distribuito alle famiglie, in base all'*indicatore Della Situazione Economica Equivalente* (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159<sup>6</sup>, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.

Attraverso l'istituzione dell'*assegno unico e universale per i figli a carico* il legislatore ha voluto superare la precedente polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) grazie ad una complessiva

<sup>6</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 - *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente.*

razionalizzazione ed una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l'istituzione dell'assegno unico<sup>7</sup>.

### 2.1 I figli a carico

Ai fini dell'applicazione del decreto in esame, per i figli a carico si considerano *quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità*. Il terzo comma dell'art. 1 precisa che, in assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto certificati dal dichiarante nella domanda dell'assegno unico<sup>8</sup>.

In attuazione dell'art. 4 della legge delega, il quarto comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 230/2021 dispone l'applicazione delle prescrizioni in materia di assegno unico universale anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

### 3. I beneficiari

I beneficiari dell'assegno unico sono individuati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 230/2021, il quale stabilisce anche le condizioni per accedere all'assegno. In particolare, l'assegno unico universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- a) per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

<sup>7</sup> L'art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 dispone l'abrogazione:

- del comma 353 dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale istituisce il premio alla nascita o all'adozione di minore (dell'importo di 800,00 euro, con effetto dal 1° gennaio 2022;
- dei commi 348 e 349 dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 istitutivi del Fondo di sostegno alla natalità, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, con effetto dal 1° marzo 2022.

Inoltre, limitatamente ai nuclei familiari con figli e ai nuclei orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153) concernenti l'assegno per il nucleo familiare. Il quarto comma dell'art. 10 prevede, inoltre, specifiche modifiche all'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2022.

<sup>8</sup> In tal caso trovano, comunque, applicazione i criteri di accertamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante il *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*.

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  - 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  - 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - 4) svolga il servizio civile universale;
- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;

*c-bis*) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104<sup>9</sup>.

L'assegno unico universale per i figli a carico spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, con riguardo all'ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.

Coerentemente con l'art. 1, comma 3 della legge delega, il terzo comma del citato art. 2, D.Lgs. n. 230/2021, prevede inoltre che, al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, l'ufficiale dello stato civile informi i genitori sull'assegno al momento della registrazione della nascita del figlio.

### **3.1 Requisiti soggettivi del richiedente**

Per poter beneficiare dell'*assegno universale e unico*, il richiedente deve essere in possesso di una serie di *requisiti soggettivi*. In particolare l'art. 3 del D.Lgs. n. 230/2021 stabilisce che l'assegno è riconosciuto a condizione che il richiedente disponga – a partire dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio – congiuntamente i requisiti seguenti di *cittadinanza, residenza e soggiorno*:

<sup>9</sup> Punto aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. a) del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 - *Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122. Il successivo comma 2 ha disposto, tra l'altro, l'applicabilità di tale disposizione con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

#### 4. I criteri per la determinazione dell'assegno unico e universale

L'art. 4 del decreto in commento stabilisce i criteri per la determinazione dell'assegno. In primo luogo, **per ciascun figlio minorenn**e è previsto un importo pari a 175 euro mensili. L'importo massimo dell'assegno di 175 euro è riconosciuto per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 230/2021 (riportata in calce al presente documento) fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

**Per ciascun figlio maggiorenne**, invece, fino al compimento del ventunesimo anno di età, si prevede un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Per quanto riguarda i **figli successivi al secondo** la normativa in esame prevede una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili per ognuno di essi. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore

pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Per ciascun **figlio minore con disabilità**, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età, si prevede, ai sensi del comma 4 dell'art. 4, una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati per i figli minorenni e per i figli successivi al secondo pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Il settimo comma dell'art. 4 prevede, per ciascun figlio, una maggiorazione pari a 20 euro mensili degli importi previsti per figli minorenni e per ciascun figlio successivo al secondo a vantaggio delle **madri di età inferiore di 21 anni**.

**Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro**, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, con l'art. 22, comma 1, ha aggiunto un periodo all'art. 4, comma 8, del D.L. n. 230/2021 con cui viene riconosciuta detta maggiorazione anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno<sup>10</sup>.

Nel caso di accertamento del nucleo di riferimento sulla base dell'autocertificazione del dichiarante e, quindi, **in assenza di ISEE** verranno corrisposti gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti dalla normativa vigente.

Per i **nuclei familiari con quattro o più figli**, a decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo.

L'art. 1, comma 357, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha incrementato del 50% tale **maggiorazione mensile**, con decorrenza dal 1 gennaio 2023.

<sup>10</sup> L'art. 22, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, dispone che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 giugno 2023.

È stata prevista l'**indicizzazione degli importi dell'assegno unico e universale** come individuati della tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 230/2021 (riportata in calce al presente documento), in base alla quale gli importi dell'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

#### **4.1 La maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro**

Il Decreto Legislativo in commento dispone anche una maggiorazione dell'importo dell'assegno unico e universale per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Nello specifico, si introduce una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno per le prime tre annualità, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività.

Per poter usufruire della maggiorazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 230/2021, i soggetti aventi diritto all'assegno, come determinato all'art. 4, devono essere in possesso di ulteriori due requisiti:

- a) il valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non deve essere superiore a 25.000 euro;
- b) l'effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 13 marzo 1988, n. 69<sup>11</sup>, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

In particolare, quest'ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell'INPS (comma 9), che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>11</sup> D.L. 13 marzo 1988, n. 69 - *Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti*, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153. In particolare, l'art. 2 – come modificato dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 230/2021 – dispone la cessazione di erogazione degli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, sostituendoli con l'introduzione dell'assegno per il nucleo familiare.

Il comma 3 dell'art.5 individua le modalità di calcolo della maggiorazione transitoria, la quale è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 4.

Il legislatore, inoltre, individua, rispettivamente, cosa si intende per *componente familiare* e *componente fiscale* anche in riferimento alle Tabelle A, B, C e D<sup>12</sup> allegate al D.Lgs. n. 230/2021. In particolare, per *componente familiare* si intende:

- a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A;
- b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B.

Per *componente fiscale*, invece, si intende:

- a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C, per ciascun genitore;
- b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D.

Il sesto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 230/2021 stabilisce che ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D occorre considerare:

- a) i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica valida ai fini del calcolo dell'ISEE.

<sup>12</sup> Nello specifico, dette tabelle sono riferite a:

- **Tabella A:** determinazione, rispetto ai *nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore*, dell'importo mensile della componente teorica familiare per livello di indicatore della situazione reddituale e numero componenti il nucleo;
- **Tabella B:** determinazione, rispetto ai *nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore*, dell'importo mensile della componente teorica familiare per livello di indicatore della situazione reddituale e numero componenti il nucleo;
- **Tabelle C e D:** valore medio delle detrazioni fruita per figli a carico.

Il legislatore, inoltre, dispone che la maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025, mentre per il triennio a partire dal 2022 la maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese<sup>13</sup>.

## 5. Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

Riguardo alle modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 230/2021 prevede che detta domanda **sia presentata annualmente**, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La presentazione della domanda avviene in **modalità telematica all'INPS** ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale (entro 20 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.Lgs. n. 230/2021).

In particolare, la domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 (cfr. *infra*). Il riconoscimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e nel caso in cui, quest'ultima è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Infine, il secondo comma del citato art. 6, precisa che, fermo restando quanto disposto in termini di decorrenza dell'assegno, quest'ultimo è riconosciuto dall'INPS entro 60 gg dalla domanda.

Per quanto riguarda le nuove nascite durante la fruizione dell'assegno, la procedura prevede la possibilità di comunicare la modifica della composizione del nucleo familiare mediante un'apposita procedura telematica all'INPS o presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza (art. 6, comma 3).

<sup>13</sup> La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, con l'art. 1, comma 357, lettera b), la modifica all'art. 5, comma 9-bis, eliminando il riferimento all'anno 2022 e rendendo, di fatto, stabile tale maggiorazione.

Il citato comma 4 chiarisce, che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, precisando che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario e che, in caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato. Analogamente nel caso di nomina di un affidatario l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del minore in affido familiare.

Il comma 5, invece, riconosce ai figli maggiorenni a carico la possibilità di presentare la domanda (nelle modalità testé illustrate) in sostituzione dei genitori e di richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno a loro spettante.

La normativa in esame, inoltre, specifica che l'Inps eroga l'assegno mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. n. 230/2021 per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (cfr. *infra*).

Per quanto riguarda l'emissione dell'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

La valutazione complessiva degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno unico e universale per i figli a carico è rinvenibile nel disposto combinato dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021 e dell'art. 1, comma 320, della L. 197/2022 che ne ha incrementato la stima, come illustrato dalla tabella che segue.

<b>Anno</b>	<b>Importi iniziali ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 230/2021 (in milioni di euro)</b>	<b>Risorse aggiuntive ex art. 1, comma 320, L. 197/2022 (in milioni di euro)</b>	<b>Totale (in milioni di euro)</b>
2022	14.219,5		<b>14.219,5</b>
2023	18.222,2	11,0	<b>18.233,2</b>
2024	18.694,6	708,8	<b>19.403,4</b>
2025	18.914,8	717,2	<b>19.632,0</b>
2026	19.201,0	727,9	<b>19.928,9</b>
2027	19.316,0	732,2	<b>20.048,2</b>
2028	19.431,0	736,5	<b>20.167,5</b>
dal 2029	19.547,0	740,8	<b>20.287,8</b>

Lo stesso art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021 precisa che al soddisfacimento di tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 13 (cfr. *infra*).

Inoltre, il comma 358 dell'art.1, del D.L. n. 197/2022, attribuisce ulteriori risorse destinate da un lato a compensare i nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle riforme introdotte dal precedente comma 357 (cfr. *supra*) e dall'altro ad adeguare le risorse secondo le risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici iscrivendo in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 230/2021, ulteriori somme incrementalmente pari a:

- 409,2 milioni di euro per l'anno 2023;
- 525,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 542,5 milioni di euro per l'anno 2025;
- 550,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 554,2 milioni di euro per l'anno 2027;
- 557,6 milioni di euro per l'anno 2028;
- 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia<sup>14</sup> e al *Ministero dell'economia e delle finanze*, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

## **6. La compatibilità dell'assegno unico e universale con le altre prestazioni sociali**

L'articolo 7 del decreto in commento individua le condizioni di compatibilità dell'assegno unico e universale rispetto alle altre prestazioni sociali. Precisamente, il primo comma dell'art. 7 dispone la compatibilità dell'assegno con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.

<sup>14</sup> Il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, ha incluso anche la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia tra i destinatari della comunicazione.

Un'importante precisazione riguarda, poi, i nuclei familiari percettori del *Reddito di cittadinanza* di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4<sup>15</sup>. Per questa categoria dei percettori, l'INPS corrisponde l'assegno unico universale d'ufficio congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le stesse modalità di erogazione, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Si specifica che il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli appartenenti al nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, della stessa normativa istitutiva del reddito di cittadinanza<sup>16</sup>. Nel caso della richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo, il pagamento dell'assegno unico è effettuato in parti uguali fra gli esercenti della responsabilità genitoriale.

Per la determinazione del Reddito familiare l'assegno unico e universale non viene computato nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, recante la disciplina sul Reddito di cittadinanza.

La normativa in esame, inoltre, istituisce un regime di neutralità fiscale dell'assegno unico universale, precisando che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante la disciplina relativa alle imposte sui redditi.

## 7. L'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale

Con il presente decreto il Legislatore ordina l'istituzione dell'*Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (art. 9, D.Lgs. n. 230/2021). L'Osservatorio ha le funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'*Osservatorio nazionale sulla famiglia* di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>17</sup>, ed è, altresì, composto da un

<sup>15</sup> In particolare, il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 reca *Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*. Detto decreto-Legge è stato convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

<sup>16</sup> Nello specifico il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

<sup>17</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2007). L'articolo 1, commi 1250 e 1253 stabiliscono che il *Fondo per le politiche della famiglia* di

rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281<sup>18</sup> nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

Riguardo alle funzioni dell'istituendo Osservatorio la normativa in esame stabilisce che esso:

- a) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'*Osservatorio nazionale sulla famiglia* e dell'*Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza* di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451<sup>19</sup>;
- b) predispone per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno, la quale individua, anche, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento. Per tale finalità, l'INPS provvede alla realizzazione di un *osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno* aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto. Inoltre, l'istituto trasmette all'Osservatorio una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali. la relazione semestrale dell'Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

Infine, la normativa in esame specifica che l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non fanno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

---

cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

<sup>18</sup> Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*. L' Art. 8 stabilisce che la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

<sup>19</sup> Legge 23 dicembre 1997, n. 451 - *Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia*.

## **8. Proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare**

Con l'art. 11 del D.lgs. n. 230/2021, il legislatore ha dettato disposizioni specifiche rispetto alla proroga dell'assegno temporaneo per figli minori per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e alla maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare. In particolare, la normativa in esame stabilisce che l'assegno temporaneo per i figli minori, di cui all'articolo 1, comma 1 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79<sup>20</sup>, è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022, in luogo della scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2021. Il beneficio è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022.

Con queste norme si dispone, altresì, la proroga fino al 28 febbraio 2022, della maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (di cui all'art. 5 del citato D.L. n. 79/2021).

## **9. l'assunzione di nuovo personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale**

L'art. 12 del D.Lgs. n. 230/2021, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto stesso, autorizza la spesa per la selezione e l'assunzione a tempo indeterminato di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, incrementando la dotazione organica del personale di Area C, con profilo economico C1, dell'INPS di 300 unità<sup>21</sup>.

Inoltre, la normativa in esame fa carico all'INPS di porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno.

<sup>20</sup> DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 - *Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori*, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112. L'art. 1 comma 1 reca le disposizioni per il riconoscimento in via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

<sup>21</sup> Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione di questa norma pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede, ai sensi del successivo art. 13, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della L. n. 160/2019 (cfr. nota 5).

## 10. Le disposizioni di carattere finanziario

L'art. 13 stima gli oneri derivanti dall'attuazione dell'assegno unico e universale pari a:

- 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022;
- 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023;
- 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024;
- 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 19.201 milioni di euro per l'anno 2026;
- 19.316 milioni di euro per l'anno 2027;
- 19.431 milioni di euro per l'anno 2028;
- 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Mentre, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 in tema di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale lo stesso art. 13 valuta l'impegno in 8.015.336 di euro per l'anno 2022 e 16.030.671 di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Alla totalità di tali oneri si provvede:

- a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cfr. nota 5);
- b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte al Testo Unico delle imposte sui redditi<sup>22</sup>.

Il secondo comma dall'art. 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

<sup>22</sup> Di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*.